

**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 44 del Reg. (UE) n. 508/2014****Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze****Misura 1.44-29 par. 1, lett. a) - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne (AICLS)****1. Misura****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	REG. (UE) n.508/2014, art. 44, par. 1, lett. a)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 29 Reg. (UE) 508/2014) - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 44, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale. Aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria, attraverso programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche delle acque interne
Beneficiari	Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; coniugi di pescatori autonomi; organizzazioni che promuovono le pari opportunità; Operatori accreditati che erogano servizi di formazione professionale.
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle acque interne.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Obiettivo della Misura è la promozione del capitale umano, volta ad accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività delle acque interne, con il fine di determinare un miglioramento della capacità progettuale e gestionale delle imprese incrementando la redditività e favorendo i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la partecipazione delle donne ai processi decisionali. La Misura, pertanto,



contribuisce ad un'occupazione sostenibile e di qualità e supporta la mobilità dei lavoratori, in linea con quanto previsto dagli del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 8).

La Misura promuove, altresì, il trasferimento di buone pratiche di pesca sostenibile e di conservazione delle risorse biologiche delle acque interne, dando priorità ai progetti di formazione in grado di garantire un elevato riscontro operativo. La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di imbarcazioni da pesca con l'aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo nel contempo il ricambio generazionale. A questo è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, quelle operazioni che prevedono l'inserimento lavorativo del tirocinante.

Ulteriore obiettivo è quello di riconoscere il ruolo dei coniugi e dei conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca, che possono beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 44 par. 1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di sostenere la formazione professionale, l'apprendimento permanente e stimolare la divulgazione delle conoscenze contribuendo a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori nonché a promuovere il dialogo sociale.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Coniugi di pescatori autonomi
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità
Operatori accreditati che erogano servizi di formazione professionale
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art.136 del Reg. (UE) n.2018/1046
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: Il pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è proprietario di una nave che opera esclusivamente nelle acque interne
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Par. 2 dell'art. 29: Il coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: La formazione si svolge a bordo di un'imbarcazione da pesca che opera nelle acque interne
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP



1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;
- b) collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
- c) il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.

Il sostegno di cui alla precedente lettera a) può essere concesso ai coniugi o ai conviventi di pescatori autonomi che non siano salariati e/o soci del pescatore e che partecipino abitualmente (alle condizioni previste dalla legislazione nazionale) all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari. Non può invece essere concesso per la formazione di tirocinanti.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 169.000,00= di cui:

- Euro 84.500,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 59.150,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 25.350,00= (15%) quota Regione del Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla Misura 1.44 è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 75% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dal 01/01/2019. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario (fatture, note di addebito, altri giustificativi di spesa) risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste alla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto inoltrando, via pec, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.



Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 181 dell’11 ottobre 2018, disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati (compresi i pagamenti) entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle s “Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 181 dell’11 ottobre 2018,

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, formazione professionale, l'apprendimento permanente, collegamenti in rete, dialogo sociale);
- costi di investimento connessi all'attività di progetto (ad esempio, diffusione delle conoscenze, scambi di esperienze e buone pratiche).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;



Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2 e comunque entro il termine stabilito per la realizzazione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:



- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento con l'evidenza del tipo di attività svolta, dei seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), della qualifica del personale utilizzato, ecc.

In aggiunta agli elementi di cui sopra:



A) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato) attestante quanto segue:
Il sottoscritto ha iscritto la propria piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCAA di [...] dal [.../.../...] con partita IVA n. [...].;
- progetto dell'attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell'ente, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati.

B) Documentazione per richiedente in forma collettiva o in Associazione Temporanea:

- accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi.
- la Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande presentate in associazione (vedasi allegato);

Inoltre:

- nel caso in cui il beneficiario sia un pescatore autonomo, o nel caso in cui lo stesso pescatore sia coinvolto nell'operazione poiché coniuge del beneficiario, questo deve produrre copia della licenza di pesca professionale per le acque interne, che farà parte della documentazione a corredo della domanda di sostegno;
- nel caso in cui il beneficiario del sostegno sia il coniuge, o il convivente, del pescatore professionista, questo deve produrre documentazione attestante di non essere socio e/o salariato del pescatore, in alternativa è possibile produrre opportuna dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
Il sottoscritto/a Nato/a a..... il dichiara di non essere socio e/o salariato del pescatore (nome cognome e codice fiscale) titolare della licenza di pesca professionale n. rilasciata in data dalla;

In ogni caso, se il beneficiario è un soggetto privato deve essere prodotta:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA.
Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.



6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all'intero territorio regionale.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale, ad eccezione del par. 3 dell'art. 29	C=0 Età/età media > 40 C=1 Età/età media <=40	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Anni di esperienza dell'operatore privato accreditato che eroga servizi di formazione professionale per iniziative di cui al par. 1 lett. a)	C=0 N=1 C=0,5 1<N<3 C=1 N >=3	0,5	
R2	Numerosità del personale coinvolto nelle attività di formazione professionale per iniziative di cui al par. 1 lett. a)	C=0 N=1 C=0,5 1<N<4 C=1 N >=4	0,6	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Maggiore età del richiedente di cui all'art. 29, par. 3 (pescatore proprietario)	C=0 Età<=50 C=1 Età >50	0,7	
O2	Minore reddito del coniuge di cui all'art. 29, par. 2	C=0 val. > 15.000 € C=1 val. <=15.000 €	0,7	
O3	L'operazione prevede iniziative di cui al par. 1 lett. a) dell'art. 29	C=0 NO C=1 SI	0,5	



OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
O4	Completezza della descrizione e qualità dei contenuti oggetto del trasferimento per iniziative di cui al par. 1 lett. a)	C=0 N=1 C=1 N max	0,4	
O5	Progetti formativi che prevedono visite didattiche di approfondimento per iniziative di cui al par. 1 lett. a)	C=0 NO C=1 SI	0,4	
O6	Utilizzo di sistemi di verifica (in itinere, ex-post) per iniziative di cui al par. 1 lett. a)	C=0 NO C=1 SI	0,3	
O7	L'operazione prevede collegamenti in rete e scambi di buone pratiche tra le parti interessate, che promuovono il ruolo delle donne nella comunità di pescatori, applicabile ad interventi di cui al par. 1 lett.b) dell'art.29	C=0 NO C=1 SI	1	
O8	L'operazione prevede iniziative inerenti il dialogo sociale di cui al par. 1 lett. c) dell'art. 29	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O9	Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3	C=0 NO C=1 SI	0	
O10	Minore età del tirocinante applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3	C=0 Età=30 C=1 Età min	0	
O11	Maggiore periodo di disoccupazione del tirocinante applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3	C=0 val. = 0 giorni C=1 val. max	0	
O12	L'operazione prevede iniziative che prevedono l'inserimento lavorativo del tirocinante (applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3 al termine del periodo formativo	C=0 NO C=1 SI	0	
O13	L'operazione prevede iniziative volte ad una formazione professionale del tirocinante (applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3) connessa al miglioramento delle tecniche di pesca, della salute e sicurezza al fine di una gestione sostenibile degli ecosistemi delle acque interne	C=0 NO C=1 SI	0	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. In caso di ex aequo tra soggetto pubblico e soggetto privato si adotta il criterio della minore data di presentazione della domanda.



8. Intensità dell'aiuto

Il sostegno per la formazione *professionale, l'apprendimento permanente*, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché *l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria*, nel caso in cui sia riservato alla formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni, è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi.

Tale sostegno è calcolato a norma dell'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato e non supera un importo massimo di 40.000 Euro per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.

Per le operazioni in seno alla Misura, è prevista un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Sempre in deroga al par. 1, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo si applica un'intensità dell'aiuto pubblico del 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014: possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. Elenco indicatori pertinenti la Misura

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:



MISURA	CODICE INDICATORE	INDICATORE	UNITÀ DI MISURA
1.44-29 - Art. 44.1.a - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale	1.7	Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero
	1.8	Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero
	1.9.A	Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	Numero
	1.9.B	Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.

